

STATUTO DEL CENTRO CULTURALE CONCETTO MARCHESI

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

A Milano, con sede legale in Via Spallanzani n. 6 è costituita l'Associazione Culturale denominata "Centro Culturale Concetto Marchesi" senza scopo di lucro. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 18.

ART. 2 - SCOPI

Il "Centro Culturale Concetto Marchesi", che si caratterizza per la sua natura democratica e antifascista. Non prosegue fini di lucro ed ha come scopo la promozione di molteplici attività culturali, di documentazione e di informazione storica, artistica e ricreativa, mettendo a disposizione un accogliente ambiente di ritrovo, di consultazione, di studio e di dibattito.

Il Centro si propone di organizzare conferenze, dibattiti ed altre iniziative anche all'esterno della propria sede, di agevolare scambi culturali con altri centri italiani ed esteri, di promuovere confronti e scambi tra le diverse culture presenti nel nostro paese.

Si propone anche lo scopo di dare la possibilità a tutte le realtà di base, dell'autoorganizzazione, dell'autogestione, della cooperazione, del volontariato (anche non costituite in modo formale, purchè antifasciste e antirazziste) di sviluppare strumenti di comunicazione, momenti di dialogo, incontro, convergenze, unità.

Difende, (anche con interventi presso le Pubbliche Autorità, Enti, istituzioni, Associazioni in Italia e all'Estero) la libertà delle persone e associazioni democratiche, antifasciste e antirazziste.

Collabora, anche su scala internazionale, con altre Associazioni, organizzazioni od Enti che perseguono fini culturali analoghi o connessi e comunque per l'affermazione del diritto alla vita, alla qualità della stessa, al diritto al lavoro ed allo studio per i giovani.

Si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

ART. 3 – PER RAGGIUNGERE I PROPRI SCOPI L'ASSOCIAZIONE PUO':

promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi formativi telematici, lezioni, seminari.

Promuovere ed organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio catering, lotterie, tombole, pesche di

beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione) ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale: Elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (audiovisivo, discografico, informatico, fotografico, ecc.).

Acquistare strumentazioni informatiche e servizi telematici.

Svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta con lo scopo sociale.

Stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per la realizzazione di corsi formativi, telematici, seminari, conferenze, manifestazioni aventi finalità sociali.

ART 4 – PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili

contributi,

donazioni e lasciti,

rimborsi,

attività marginali di carattere commerciale e produttivo

ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni di denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 – ADESIONE

Può aderire al "Centro Culturale Concetto Marchesi" chiunque (singolo o gruppi o associazioni) senza distinzione di razza, sesso, religione, etnia, ad esclusione di coloro che si trovino in una qualsiasi posizione di antitesi o contrasto con gli scopi sociali. Si ritiene ammesso all'Associazione chiunque, fatta richiesta ne ottenga l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – SOCI

Il socio della Associazione è quello che si riconosce negli scopi sociali dello Statuto, ne accetta le clausole, paga una quota sociale annua, partecipa e vota (purché in regola) alle Assemblee.

I Soci si dividono in tre gruppi:

SOCIO FONDATORE

E' il primo firmatario dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

SOCIO ORDINARIO

E' il Socio attivo della Associazione.

Entrambi pagano la quota annua associativa.

SOCIO ONORARIO

E' il socio che per particolari meriti viene nominato tale. Egli non paga quota Sociale ma ha gli stessi diritti degli altri Soci.

Entrambe le categorie di Soci non riceveranno alcun compenso per l'attività prestata in ambito associativo e che si intenderà, quando effettuata, come prestazione di volontariato a finalità sociale prevista dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di deliberare rimborsi spese per particolari incarichi o attività demandati a Membri del Consiglio o singoli Soci sulla base dei tariffari di riferimento e che comunque non ravvisi una indiretta distribuzione degli utili.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il momento più alto d'incontro e discussione fra i Soci che devono deliberare gli orientamenti e le scelte associative.

L'Assemblea può essere ORDINARIA e STRAORDINARIA.

L'Assemblea ORDINARIA viene convocata una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio.

La convocazione dei Soci deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea. Nella lettera di convocazione devono essere chiaramente espressi il luogo, la data, l'ora della prima e seconda convocazione, gli argomenti.

Ogni Socio ha facoltà di delegare altro Socio per iscritto a rappresentarlo.

Ogni Socio può essere portatore di una Delega.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci ha il compito di:

La nomina del Consiglio Direttivo e la quantificazione del numero dei componenti.

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (3 membri effettivi e 2 Supplenti),

La nomina del Consiglio dei Probiviri (3 membri effettivi e 2 supplenti).

La nomina dei liquidatori in caso di scioglimento.

L'approvazione del Regolamento interno (annesso allo statuto), qualora esista.

Approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.

Procedere alla approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo.

Ratifica l'ingresso di nuovi Soci deliberato dal Consiglio Direttivo, la decadenza, la esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Approva gli stanziamenti per le iniziative previste.

Delibera su tutte le questioni attinenti l'attività sociale.

Propone la nomina di Soci Onorari.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Soci è convocata per:

Modifiche dello Statuto.

Scioglimento della Associazione e devoluzione del Patrimonio.

Trasferimento della Sede legale.

L'assemblea Straordinaria dovrà essere convocata oltre che per gli scopi previsti, su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci e comunque entro due mesi dalla data della richiesta.

Le ASSEMBLEE ORDINARIA e STRAORDINARIA si intendono regolarmente costituite con la presenza di metà più uno dei Soci in regola. In seconda convocazione, le Assemblee sono regolarmente costituite quale sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.

Le votazioni saranno fatte per alzata palese di mano.

Le ASSEMBLEE ORDINARIA e STRAORDINARIA sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

ART. 8 – CONSOGLIO DIRETTIVO E UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che resta in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio del “Centro Culturale Concetto Marchesi” può essere rieletto e così i Consiglieri.

Nella prima riunione del Consiglio il medesimo provvederà alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere per la contabilità, del segretario per i libri associativi.

Questi faranno parte dell'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo o l'Ufficio di Presidenza si riuniscono ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno e comunque per quanto riguarda il Consiglio almeno tre volte l'anno, o quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO COMPITI

Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo ha il compito di: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea, formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione,

elaborare il Bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno,
elaborare il Bilancio preventivo che deve contenere suddivise in singole voci le previsioni delle spesa e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo,
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci,
redigere i programmi della attività sociale,
amministrare il patrimonio sociale e predisporre i bilanci,
compilare i progetti per l'impiego dei fondi sociali,
stipulare tutti gli atti inerenti l'attività sociale,
redigere il regolamento interno,
favorire la partecipazione dei Soci alle varie attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Culturale Concetto Marchesi.

Si riunisce in media 2 volte l'anno ed è convocato da:

Il Presidente

da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

ART. 10

Le votazioni in seno al Consiglio avvengono a maggioranza palese e le delibere adottate sono vincolanti purché in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente. Non è consentita l'astensione. Per la convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Ufficio di Presidenza è sufficiente avviso telefonico o avviso telematico (email).

ART 11 – POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi.

Conferire ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed il giudizio. E' autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici o privati pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, nonché a stipulare convenzioni

con gli stessi previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità di attuazione.

Il Presidente inoltre in caso di impedimento ha la facoltà di nominare un delegato a rappresentarlo.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i Soci della Assemblea Ordinaria al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Rimangono in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Fra loro eleggono il Presidente del Collegio.

Partecipano senza diritto di voto al Consiglio Direttivo. Esercitano la funzione di controllo economico e finanziario della Associazione e presentano una dettagliata relazione sul conto consuntivo ed esprimono un parere sul conto preventivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea per un biennio ed ha i seguenti compiti:

istruire i procedimenti di esclusione degli Associati e formulare all'Assemblea eventuali proposte in merito;

assumere, in accordo con il Presidente, eventuali provvedimenti cautelari urgenti (sospensione dell'Associato);

comporre amichevolmente tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e l'Associazione e fra gli Associati tra di loro, per quanto attiene ai problemi associativi. Le decisioni ammesse dal Collegio dei Probiviri, da prendersi per iscritto, dovranno essere motivate e non saranno vincolanti, ma avranno elevato valore morale.

ART. 14 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 – DIMISSIONI DA SOCIO ED ESCLUSIONI

I soci che intendono dare le dimissioni dall'Associazione dovranno provvedere a comunicare la loro decisione all'Associazione stessa per iscritto.

Gli Associati che per qualsiasi motivo (dimissioni o esclusione) perdono la qualità di Soci, non hanno alcun diritto sul fondo comune, sia al momento della loro uscita dall'Associazione, sia nel caso di scioglimento dell'Associazione stessa.

ART. 16 – CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo rimborso spese.

ART. 17 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Competente il Foro di Milano.